

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i. - concessione di derivazione d'acqua sotterranea tramite pozzo, in Comune di Vinovo località Via Stupinigi n. 40, ad uso “abbattimento polveri ed irrigazione aree verdi inerenti campi di equitazione” e “zootecnico”, assentita alla Societa “La Madonnina Srl”.

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. n. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 5213 del 22-8-2023; Codice Univoco: TO-P-10994.

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

1. nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire alla Societa “La Madonnina Srl” con sede legale a Vinovo, Via Stupinigi n. 40, Partita IVA 10787440014, la concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante n. 1 pozzo profondo 21 metri in falda superficiale, in Comune di Vinovo località Via Stupinigi n. 40 - dati catastali di ubicazione dell'opera: Foglio 14 Particella 259 - in misura di litri/s massimi 1,5 e medi 0,476 per complessivi metri cubi annui 15.000, di cui ad uso “civile” metri cubi annui 12.000 (litri/s medi 0,381) ed ad uso “agricolo” metri cubi annui 3.000 (litri/s medi 0,095), da utilizzarsi dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno;
 2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;
 3. di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdGPo) e del Piano di Tutela delle Acque (PTA) di cui al D. Lgs 152/2006 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
 4. salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
 5. di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
 6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22. Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge;
 7. di informare che il canone è dovuto anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte, per causa a lui imputabile, della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;
 8. di attestare l'insussistenza di conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/13 e dell'art. 7 del Codice di comportamento della Città Metropolitana di Torino. (...omissis...)”
- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 22-8-2023"(... omissis ...)